

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Corte europea diritti dell'uomo

**Data:** 15/12/2011

**n.** 26766

**Parti:** Al-Khawaja C. Regno Unito

**Fonti:** Cass. pen. 2012, 4, 1547

Cass. pen. 2012, 9, 3114 (s.m.) (nota di: CASIRAGHI)

**Classificazioni:** PROVA PER IL GIUDIZIO PENALE - Letture - - di atti divenuti irripetibili  
**DIBATTIMENTO - Lettura di atti acquisiti nella fase delle indagini preliminari - Assenza del testimone dovuto al timore connesso alla testimonianza in dibattimento - Utilizzazione delle precedenti dichiarazioni - Necessità di valutare l'equità complessiva della procedura - Violazione - Sussiste - Diritti dell'uomo.**

I ricorsi proposti attengono a due diversi procedimenti.

Nel caso Al-Khawaja il ricorrente era un sanitario accusato di avere commesso violenza sessuale a danno di due pazienti mentre costoro erano sotto ipnosi. La prima paziente si era confidata con due amiche e aveva denunciato il fatto alla polizia. Da qui l'accusa, tra l'altro, di indecent assault. La seconda paziente veniva sentita nel corso delle indagini. Il ricorrente era stato condannato per entrambi gli episodi; siccome la prima vittima si era suicidata (per ragioni indipendenti dalla violenza subita), in dibattimento erano stati sentiti i due testimoni "de relato" ed era stata data lettura degli atti delle dichiarazioni rese dalla vittima nel corso delle indagini.

La Corte ha dovuto preliminarmente (con esame svolto con riferimento ad entrambi i ricorsi) cimentarsi nella risposta da dare al Governo britannico che aveva chiesto il rinvio alla Grande Camera; in particolare circa l'asserita insufficienza della regola del test della prova "sola o determinante" che, così come espressa dalla giurisprudenza della Corte, non garantiva quella sufficiente chiarezza che è richiesta quando si deve accertare la responsabilità personale di un individuo. Così, ad esempio, sarebbe opportuno tenere conto delle garanzie procedurali che in via generale un ordinamento prevede e che possano essere considerate un adeguato bilanciamento all'utilizzo del hearsay quale elemento probatorio.

Quanto al caso Al-Khawaja la Corte ha rilevato l'impossibilità di sentire la vittima-teste in contraddittorio per una causa oggettiva (decesso). Peraltro la lettura delle sue dichiarazioni in dibattimento era stata controbilanciata da una serie di circostanze processuali che non possono essere pretermesse. Innanzitutto va rilevato che l'interesse della giustizia reclamava l'acquisizione di tali dichiarazioni; queste erano state acquisite e documentate dalla polizia; le dichiarazioni erano state confermate dalle testimonianze delle due amiche che avevano ricevuto le confidenze della vittima; le due vittime avevano reso dichiarazioni nel narrato dell'abuso che presentavano forti somiglianze, senza che emergesse in alcun modo il sospetto di una collusione o accordo in proposito; costituisce dato non infrequente che reati di abusi sessuali non abbiano testimoni. Per tutti questi motivi la Corte ha ritenuto l'insussistenza della violazione del principio del giusto processo. In parole povere: l'ammissione quale prova delle dichiarazioni irripetibili non ha traciato in una mancanza di equità (unfairness) della procedura proprio per la possibilità offerta dalla concreta vicenda processuale di fornire elementi per controbilanciare la mancanza del confronto.

Il caso Tahery presenta aspetti fattuali difformi. L'accusa concerneva l'accoltellamento alle spalle di altro individuo durante una lite, alla presenza di testimoni. Mentre in un primo momento tanto la vittima che i testimoni avevano riferito di non potere dire alcunché sull'aggressore, durante le indagini uno dei presenti aveva riferito che l'autore dell'aggressione era da individuarsi nel ricorrente. Anche delle sue dichiarazioni rese nella fase delle indagini era stata data lettura in dibattimento, e ciò sulla base della giustificazione addotta dal testimone che aveva rifiutato di deporre per paura, avendo ricevuto minacce anonime.

Diversamente dall'altro caso, la Corte ha invece ritenuto sussistente la violazione in quanto nel caso di specie la decisione di dare lettura delle precedenti dichiarazioni non era stato controbilanciato da sufficienti garanzie risultanti dal processo. Infatti se in principio deve ammettersi non essere consentito all'imputato di trarre profitto da comportamenti illeciti (chi pone in essere tali condotte, dice la Corte, rinuncia al proprio diritto di interrogare o fare interrogare il testimone), da una parte le minacce erano state ricevute anonimamente dall'altra non è sufficiente il mero timore soggettivo determinatosi nel testimone, dovendosi in contrario procedere ad un accurato accertamento circa la fondatezza oggettiva di tale timore. Qui il confronto sarebbe stato in principio e in fatto possibile e il testimone era l'unica persona in grado di raccontare cosa fosse accaduto e la difesa non aveva avuto altri mezzi per contrastare le dichiarazioni lette, atteso che la stessa vittima aveva dichiarato di non essere in grado di identificare l'aggressore. Le circostanze processuali, insomma (diversamente dall'altro caso), non consentivano di rinvenire "appigli" cui agganciare con tranquillante affidabilità una conclusione che si affidasse a un giudizio di sostanziale equità complessiva della procedura. Da qui la ritenuta violazione convenzionale nel secondo caso.

**Utente:** galsn01 GALASSO STUDIO LEGALE  
www.iusexplorer.it - 07.02.2016

---

© Copyright Giuffrè 2016. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156